

proc. CF1/23

CORTE FEDERALE D'APPELLO
Sentenza n. CF2/23

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di maggio, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Federale d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore
Pres. Michele Corradino	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello avverso ricorso in appello (proc.CF1/23) presentato dalla Procura federale avverso la sentenza 10/23 emessa dal Tribunale Federale, pronuncia il seguente

FATTO E DIRITTO

1.- La Procura federale di Aci sport, a conclusione del procedimento di indagine n. 35 del 12.07.2022, ha deferito al Tribunale federale i signori Rossi Gianpaolo, Lucio Peruggini, Giuseppe Ghezzi e l'ASD Scuderia Trentina per fatti accaduti in occasione della gara denominata *71^a Trento Bondone* svoltasi nei giorni 2 e 3 luglio 2022.

Ad essi viene contestato che alla partenza del raggruppamento GTCUP la vettura n. 72 pilotata da Lucio Peruggini e la n. 79 pilotata da Giuseppe Ghezzi, non sarebbero state posizionate correttamente in corrispondenza della linea bianca di partenza con conseguente indebito vantaggio. L'irregolarità è stata addebitata anche al direttore di gara sig. Giampaolo Rossi ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 210 lett. i) del RNS; al licenziato Giuseppe Ghezzi è contestata anche la violazione dell'articolo 63 del RNS, per aver partecipato alla gara pur essendo il legale rappresentante della ASD Scuderia Triestina organizzatrice della manifestazione.

1.2.- All'esito del procedimento, il Tribunale Federale di Aci sport, con sentenza n. 10/2023 del 9 marzo 2023 si è così pronunciato:

-dichiara il licenziato Giampaolo Rossi oggettivamente responsabile della violazione dell'articolo 210 lett. i) e gli applica la sanzione dell'ammonizione con diffida;



- assolve per non aver commesso il fatto i licenziati Lucio Peruggini e Giuseppe Ghezzi dalla incolpazione di avere arbitrariamente modificato i punti di partenza delle rispettive vetture;

-dichiara i licenziati Giuseppe Ghezzi e ASD Scuderia Trentina oggettivamente responsabili della violazione dell'articolo 63 RNS.e applica a ciascuno di essi la sanzione dell'ammenda di euro 600,00.

1.3.- Con atto in data 30 marzo 2023 la Procura federale ha appellato la sentenza chiedendone la riforma parziale e la condanna del licenziato Ghezzi Giuseppe alla sanzione della sospensione per mesi quattro ed euro 600,00 di ammenda per la violazione dell'articolo 63 RSN e la contestuale condanna dell'ASD Scuderia Trentina, in persona del legale rappresentante Ghezzi Giuseppe, alla sanzione della sospensione per mesi quattro ed euro 600,00 di ammenda per l'intervenuta violazione degli articoli 7 e 54 del RSN.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26 maggio 2023.

Sono presenti la Procura federale e la parte appellata.

2.- Il Collegio osserva che motivo del contendere è l'impugnativa da parte della Procura federale della decisione del Tribunale di prima istanza con cui al sig. Giuseppe Ghezzi e all'ASD Scuderia Trentina è stata applicata l'ammenda di Euro 600,00 perché dichiarati entrambi responsabili della violazione dell'art. 63 del RSN, che dispone che *il legale rappresentante di un organizzatore non può partecipare quale concorrente o conduttore alla manifestazione da lui organizzata.*

La Procura Federale in particolare, ritenendo insufficienti le sanzioni irrogate, chiede che ad entrambi i licenziati, atteso il grado di colpa, sia irrogata la più afflittiva sanzione di mesi quattro di sospensione e di Euro 600,00 di ammenda.

2.2.- Il Collegio prende atto che in sede di udienza, dopo l'esposizione dei fatti di causa a cura delle parti, la Procura federale ha tuttavia inteso rideterminare la richiesta iniziale, proponendo in via risolutiva che ad entrambi i licenziati sia applicata la sanzione dell'ammenda, nella misura di Euro 850,00.

3.- Orbene, alla luce di ciò ed esaminata approfonditamente la vicenda, il Collegio conviene che le sanzioni applicate dal Tribunale per la violazione commessa risultano ridotte in relazione al grado di colpa ascrivibile ad entrambi i licenziati, che avevano



Automobile Club d'Italia
SPORT

l'obbligo di conoscere e di applicare le norme regolamentari disciplinanti la manifestazione da essi stessi organizzata, né può ritenersi elemento giustificativo del comportamento da essi tenuto la buona fede con cui affermano di aver agito.

3.2.- Il Collegio è dell'avviso, pertanto, che le sanzioni applicate dal Tribunale al sig. Giuseppe Ghezzi e all'ASD Scuderia Trentina debbano essere meglio adeguate al grado di responsabilità agli stessi ascrivibile e, visto il disposto dell'art. 227 c. 3 del Regolamento Sportivo Nazionale nonché la proposta formulata in udienza dall'appellante Procura Federale, ritiene che per l'accertata violazione dell'art. 63 del RSN la sanzione dell'ammenda vada rideterminata in entrambi i casi nella misura, pure proposta dalla Procura federale, di Euro 850,00.

L'appello è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati.

P.Q.M.

accoglie l'appello e applica ai licenziati Giuseppe Ghezzi (lic. Conc./cond. n. 297303) e ASD Scuderia Trentina, in persona del l.r.p.t. Ghezzi Giuseppe (lic. Organiz. n. 16336) l'ammenda di € 850 ciascuno.

Così deciso, in videoconferenza, il 26 maggio 2023.

Il Relatore

Carlo Schilardi

Il Presidente

Claudio Zucchelli